

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 170/36/2012

Svolgimento del processo

1) La Gomed s.r.l. con ricorso depositato in Commissione il 22.4.2010 ricorreva avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio sulla base dello studio di settore applicabile all'impresa da essa esercitata rettificava il reddito d'impresa dichiarato per l'anno d'imposta 2004 da € 138,00 a € 43.133,00 recuperando a tassazione i maggiori ricavi.

Ad avviso della ricorrente l'accertamento è illegittimo perché fondato soltanto sullo scostamento tra quanto dichiarato e il risultato dello studio di settore, senza addurre alcun altro elemento.

La ricorrente deduceva inoltre che il suo ricarico sul venduto era inferiore a quello medio del settore a causa della particolare tipologia della sua clientela, costituita oltretutto da privati da rivenditori e da enti pubblici.

2) L'ufficio si costituiva in giudizio rilevando la reiterata incongruenza dei ricavi e della redditività rispetto alle stime dello studio di settore, e osservando anche che l'impresa era risultata sempre in perdita negli anni dal 2003 al 2006 come da documentazione allegata

L'Ufficio affermava inoltre che lo studio di settore teneva conto del minore ricarico per le vendite effettuate a enti pubblici o a rivenditori, L'Ufficio chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

La ricorrente replicava con memoria con memoria del 21.9.2011.

3) La controversia veniva discussa dalle parti all'udienza del 13.10.2011 e passava quindi in decisione.

Motivi della decisione

1) Lo studio di settore determina, come è noto, il reddito normale dell'impresa che si deve presumere corrispondere a quello effettivamente conseguito dall'impresa sottoposta a controllo. Quando il divario tra il reddito determinato dallo studio e quello dichiarato assume carattere di gravità, è consentito (art.39 primo comma lettera d) D.P.R.600/1973) l'accertamento ex art. 62 sexies D.L. 331/1993 sulla base dello studio, a condizione che l'accertamento sia stato preceduto dal contraddittorio con il contribuente - al quale viene così consentito già nella fase precontenziosa di esporre le ragioni del divario tra reddito atteso e reddito da lui conseguito - e anche in presenza di una regolare contabilità.

2) Sia in sede di preventivo contraddittorio che in sede contenziosa l'attuale ricorrente ha giustificato lo scostamento della sua posizione fiscale dallo studio di settore applicato - sul quale non vi è contestazione - con il fatto che la sua "percentuale media di margine di ricavo lordo (63,80) è inferiore alla media", osservando che "ciò si verifica in virtù della tipologia soggettiva di clientela della società costituita da "enti pubblici" o "rivenditori" nei cui confronti la media del margine di ricavo lordo è solo del 18%".

3) L'Ufficio non ha contestato i dati esposti dalla ricorrente, che pertanto debbono ritenersi veritieri, ma ha affermato che lo studio di settore applicato "tiene già in considerazione la tipologia di clientela" dello specifico settore considerato (commercio all'ingrosso di articoli medicinali e ortopedici).

Di quanto così affermato l'Ufficio non ha però fornito alcuna prova e conseguentemente la Commissione non può che ritenere fondata la giustificazione data dalla contribuente del divario tra reddito determinato dallo studio di settore e quello da essa dichiarato.

4) L'Ufficio ha anche evidenziato in sede contenziosa che la percentuale di ricarico applicata dalla contribuente negli anni 2004, 2005 e 2006 è "del tutto altalenante" quanto a suo avviso costituisce "un'ulteriore anomalia".

Alla Commissione il dato non appare rilevante considerato che la variazione delle percentuali di ricarico nei diversi anni appare di misura contenuta.

5) Infine l'Ufficio ha evidenziato in sede contenziosa il fatto che l'impresa della ricorrente l'impresa è risultata sempre in perdita negli anni dal 2003 al 2006.

Di questo fatto la ricorrente non ha dato in sede di replica alcuna giustificazione.

Indubbiamente continuare una impresa nonostante che essa sia reiteratamente in perdita è indice di una qualche anomalia, tale da giustificare una indagine, ma a parere della Commissione non sufficiente di per sé sola a sostenere l'accertamento in esame.

6) Il ricorso va pertanto accolto.

Sussistono ragioni per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe, così provvede:

accoglie il ricorso e annulla l'accertamento impugnato. Spese compensate.